

Bruxelles, 22 febbraio 2023
(OR. en)

6464/23

Fascicolo interistituzionale:
2023/0007(NLE)

SCH-EVAL 31
FRONT 54
COMIX 77

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	21 febbraio 2023
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	5944/23
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte dell' Islanda , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte dell'Islanda, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne, adottata dal Consiglio nella sessione del 21 febbraio 2023.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte dell'Islanda, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Tra il 12 e il 18 giugno 2022 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne per quanto riguarda l'Islanda. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2023) 220 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che l'Islanda deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen e delle carenze riscontrate, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni relative al coordinamento strategico nella gestione delle frontiere (1), all'analisi dei rischi (4, 5, 7), alle risorse umane (12, 13), alla formazione (18) e al funzionamento del sistema di verifiche di frontiera (20, 21, 22, 23, 24, 27).
- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
- (4) Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio¹ si applica a decorrere dal 1° ottobre 2022. A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, di tale regolamento, le attività di follow-up e monitoraggio delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, sono svolte conformemente al medesimo regolamento.
- (5) Entro due mesi dall'adozione della presente decisione, l'Islanda deve, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, elaborare e presentare alla Commissione e al Consiglio un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione,

RACCOMANDA:

l'Islanda è invitata a

Coordinamento strategico della gestione europea integrata delle frontiere

1. aumentare il coordinamento strategico e operativo da parte del commissario nazionale della polizia islandese sui distretti di polizia al fine di garantire un'efficace attuazione dei compiti orizzontali della gestione delle frontiere e un elevato livello di controllo di frontiera, in particolare nell'aeroporto internazionale di Keflavik, parte del distretto di polizia di Suðurnes;

¹ Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

Cooperazione interforze

2. rafforzare la cooperazione interforze, in particolare per quanto riguarda la pianificazione strategica delle capacità, lo scambio sistematico e regolare di informazioni e l'analisi dei rischi sulla base di piani d'azione concreti e modalità operative, tra l'autorità di polizia, la guardia costiera, l'agenzia per la migrazione e le dogane a tutti i livelli (nazionale, regionale e locale), al fine di migliorare la conoscenza situazionale complessiva e il coordinamento per rendere operativo il concetto di gestione europea integrata delle frontiere in Islanda, garantendo:
 - a) lo scambio regolare e sistematico di informazioni e intelligence;
 - b) la revisione e l'aggiornamento delle disposizioni degli accordi di cooperazione conclusi tra le suddette autorità (con una scadenza chiara da includere nel piano d'azione di follow-up) e, se del caso, la conclusione di piani d'azione per sostenere e migliorare l'operatività della cooperazione interforze a tutti i livelli nel settore della gestione delle frontiere, compresi azioni chiare, organismi responsabili, scadenze, meccanismi di monitoraggio, valutazione e provvedimenti correttivi per migliorare l'attuazione di tutte le componenti della gestione integrata delle frontiere e i compiti strategici orizzontali per la gestione delle frontiere;
 - c) l'istituzione di una cooperazione formale regolare tra il commissario nazionale della polizia islandese, la guardia costiera e le dogane islandesi per la segnalazione sistematica degli incidenti e la condivisione delle informazioni nell'ambito di Eurosur, in particolare in relazione agli eventi connessi alla criminalità transfrontaliera;

Meccanismo nazionale di controllo della qualità

3. sviluppare ulteriormente il meccanismo nazionale di controllo della qualità per includere tutte le componenti della gestione integrata delle frontiere e tutte le autorità nazionali coinvolte nel controllo di frontiera; aumentare il numero di visite di valutazione annuali presso il commissario nazionale della polizia islandese, i distretti di polizia regionali e la guardia costiera islandese;

Analisi dei rischi

4. stabilire una metodologia nazionale per allineare l'attuazione del modello comune di analisi integrata dei rischi a livello nazionale e regionale, e includere nel piano d'azione un termine chiaro per l'attuazione della presente raccomandazione;
5. produrre e diffondere prodotti di analisi dei rischi (analisi strategica, operativa e tattica, indicatori e profili) che includano i contributi di tutte le autorità nazionali competenti per il controllo di frontiera; migliorare l'attuazione del modello comune di analisi integrata dei rischi per il controllo di frontiera nel distretto di polizia di Suðurnes e presso l'aeroporto di Keflavik; stabilire orientamenti chiari sul modo in cui le guardie di frontiera in prima e seconda linea devono essere informate dei prodotti di analisi dei rischi nuovi o aggiornati, su come utilizzarli e dove consultarli durante le loro mansioni quotidiane;
6. stabilire una capacità nazionale di formazione sull'analisi dei rischi in linea con il modello comune di analisi integrata dei rischi (CIRAM) a livello nazionale, a norma dell'articolo 16 del codice frontiere Schengen¹;
7. garantire sufficiente personale qualificato per l'analisi dei rischi a tutti i livelli organizzativi, a norma dell'articolo 15 del codice frontiere Schengen;

¹ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

8. rafforzare il collegamento tra le divisioni di intelligence della regione e le strutture di analisi dei rischi per la gestione delle frontiere della polizia islandese al fine di migliorare la qualità dell'analisi dei rischi;
9. utilizzare il sostegno di Frontex per istituire un sistema globale di analisi dei rischi (cfr. l'offerta nel catalogo dei servizi di Frontex);
10. migliorare la qualità dei briefing forniti prima di ogni turno nell'aeroporto di Keflavik includendo informazioni pertinenti sulla situazione operativa, il modus operandi, i nuovi casi e fornendoli sistematicamente;

Capacità nazionali per la gestione delle frontiere

11. rivedere il piano di sviluppo delle capacità nazionali per affrontare l'evoluzione a medio e lungo termine delle capacità nazionali di gestione delle frontiere, sulla base di scenari ricavati da un'analisi dei rischi che rispecchi la situazione alle frontiere esterne islandesi; elaborare piani di sviluppo delle capacità regionali nei distretti di polizia;
12. garantire sufficiente personale qualificato per il controllo di frontiera a livello nazionale, regionale e locale, a norma dell'articolo 15 del codice frontiere Schengen, per essere in linea con il flusso attuale e il flusso previsto di passeggeri e per attuare efficacemente le procedure di controllo di frontiera;
13. aumentare con urgenza il personale del dipartimento per il controllo di frontiera per garantire l'attuazione efficace delle mansioni orizzontali e di coordinamento a norma dell'articolo 15 del codice frontiere Schengen;
14. garantire personale sufficiente per la segnalazione degli incidenti 24/7 nell'ambito di Eurosur presso l'aeroporto internazionale di Keflavik;

15. avvalersi delle squadre di guardie di frontiera europee (corpo permanente) per sostenere l'assegnazione di personale nelle pertinenti funzioni correlate al controllo di frontiera;
16. garantire attrezzature mobili sufficienti (ad esempio un furgone supplementare completamente attrezzato per i controlli mobili delle frontiere) per verifiche di frontiera efficienti alle frontiere marittime e aeree da parte della polizia metropolitana e della polizia del distretto nordorientale;
17. garantire che il programma nazionale di formazione di base per le guardie di frontiera sia conforme al quadro delle qualifiche settoriali di Frontex per la guardia di frontiera e valutare il livello di attuazione della base comune per la formazione con il programma di valutazione dell'interoperabilità;
18. istituire regolarmente formazioni specializzate e di aggiornamento con la partecipazione obbligatoria degli agenti di polizia e della guardia costiera al fine di migliorare le competenze necessarie e garantire un livello uniforme di conoscenze, come richiesto dall'articolo 16 del codice frontiere Schengen;
19. garantire una costante conoscenza situazionale alle frontiere marittime islandesi, ad esempio aumentando il numero dei giorni di pattugliamento degli attuali mezzi e/o aumentando il numero di attrezzature di pattugliamento. Valutare la possibilità di utilizzare i fondi dell'UE per acquistare tali attrezzature e inserirle nel parco attrezzature tecniche istituito da Frontex;

Procedure di verifica di frontiera

20. migliorare la qualità delle verifiche di frontiera e renderle conformi all'articolo 8, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen, ad esempio fornendo alle guardie di frontiera la necessaria formazione sul codice frontiere Schengen e facendo ricorso al corpo permanente;

21. rendere la pratica dell'imposizione di sanzioni pecuniarie ai vettori aerei conforme alla direttiva 2001/51/CE del Consiglio¹, del 28 giugno 2001;
22. rendere le procedure di verifica dei voli privati conformi all'allegato VI, punto 2.3.1, in combinato disposto con l'articolo 19 del codice frontiere Schengen, chiedendo al personale dei voli privati di utilizzare il modulo di dichiarazione generale conformemente all'allegato 2 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale e di includere sistematicamente nella dichiarazione generale le informazioni relative all'equipaggio e ai passeggeri;
23. rendere la pratica delle verifiche in seconda linea conforme all'articolo 8, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen, garantendo che i cittadini di paesi terzi sottoposti a una verifica approfondita in seconda linea ricevano sistematicamente, prima della verifica, informazioni scritte sull'obiettivo della stessa; garantire che il relativo modulo sia disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;
24. rendere la procedura di rilascio del visto alla frontiera conforme all'articolo 35 del codice dei visti²; garantire che sia utilizzato il modulo di domanda standard conformemente all'articolo 11 e all'allegato I del codice dei visti; rendere la pratica di annullamento e revoca del visto conforme all'articolo 34, paragrafo 5, del codice dei visti; garantire che i visti dei cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino UE siano rilasciati gratuitamente a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE³; semplificare le procedure di rilascio dei visti, ad esempio conferendo maggiori poteri decisionali ai responsabili dei turni di polizia o ai dirigenti intermedi;

¹ Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45).

² Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

³ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

25. garantire che i passeggeri siano adeguatamente monitorati assegnando personale di fronte alle porte ABC;
26. garantire che i dati estesi dei passeggeri non blocchino i dati degli altri passeggeri;
27. integrare la soluzione tecnica sulla trasmissione anticipata dei dati relativi alle persone trasportate con il flusso di passeggeri al fine di garantire l'attuazione piena e l'applicazione efficace della direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente